

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1099 del 02/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. per impianto ubicato in Via S. Antonio n. 36, Baragazza, Comune di Castiglione dei Pepoli (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1154 del 02/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. per impianto ubicato in Via S. Antonio n. 36, Baragazza, Comune di Castiglione dei Pepoli (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. per l'impianto sito a Castiglione dei Pepoli, in via S. Antonio n. 36, Baragazza, c.a.p. 40035 dove viene svolta l'attività di laboratorio artigianale produzione di pasta fresca. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali assimilate ed acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castiglione dei Pepoli;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S., C.F. 03806640375, P.IVA 0663741205, con sede legale a Castiglione dei Pepoli, in via S. Antonio n. 36, Baragazza, c.a.p. 40035, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale di PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 27/11/2017 al prot. n. 19893 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate ed acque reflue domestiche; autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 27/11/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 27/11/2017 al prot. PGB0 n. 27431, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Castiglione dei Pepoli e ad Hera S.p.A. la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 7/12/2017, acquisita agli atti di Arpae con prot. PGB0 n. 28420 del 7/12/2017, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Castiglione dei Pepoli con propria nota del 5/12/2017, acquisita agli atti di Arpae con prot. PGB0 n. 28130 del 5/12/2017, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 156 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 156.

Bologna, data di redazione 2/3/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della PASTIFICIO BARAGAZZA S.A.S. ubicato in Via S. Antonio n. 36, Baragazza, Comune di Castiglione dei Pepoli (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche, ed acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 118544 del 7/12/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13450 del 5/12/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 35204/2017

Documento redatto in data 2/3/2018



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

AREA TERRITORIO E SVILUPPO

**Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Prot. 13450

Castiglione dei Pepoli, li 05/12/2017

Tit. 6 cl. 8

INOLTRO TRAMITE PEC

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Pastificio Baragazza sas di Pazzi Massimiliano & c.
PROT. SUAP 2017/19893 DEL 27/11/2017.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 27/11/2017 prot. n. 13065;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura e matrice Emissioni in atmosfera;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA per gli scarichi richiesti



Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura corpo dei reflui del fabbricato posto in via Sant'Antonio 36 - Baragazza e delle emissioni in atmosfera derivanti dalle lavorazioni all'interno dell'edificio

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i; D.P.C.M. 30 marzo 2009).



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena 07 dicembre 2017
Prot. n. 118544

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

ns. rif. : Hera spa Data prot.: 27-11-2017 Num. prot.: 0114330
PA&S numero: 166/2017

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Pastificio Baragazza Sas di Pazzi Massimiliano & C." -
Produzione e commercializzazione pasta fresca sito in Comune di Castiglione
dei Pepoli (BO), Via S. Antonio, 36 Località Baragazza.**

*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - SUAP Prot. 2017/19909 del 27
novembre 2017 - Rif. Prot. 2017/19893*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche, acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, acque meteoriche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Pazzi Massimiliano in qualità di rappresentante legale della Ditta "**PASTIFICIO BARAGAZZA SAS DI PAZZI MASSIMILIANO & C.**" P.IVA 0663741205 con sede legale e laboratorio artigianale di produzione pasta fresca, con presenza di n°6 addetti, in VIA S. ANTONIO, 36 Località Baragazza - Comune di Castiglione dei Pepoli (BO);

verificato dalla documentazione presentata che:

- la Ditta "Pastificio Baragazza Sas di Pazzi Massimiliano & C." esercita l'attività di produzione semiartigianale di pasta fresca pastorizzata con o senza ripieno, commercializzata preconfezionata e sfusa;
- l'acqua (prelievo medio V=200 mc/anno) è usata come materia prima nell'impasto, e per il lavaggio di locali, impianti e attrezzature;
- l'attività origina scarichi di acque reflue domestiche e acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche per qualità e quantità (vedi rapporto di prova 17LA09297 "Laboratorio Rocchi", allegato), immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore sito in località Baragazza;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

**UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SUAP**

Piazza della Pace, 4 - Via Berlinguer, 301
40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili per qualità e quantità alle acque reflue domestiche, originate dall'attività;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne, in adempimento alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero

l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

PASTIFICIO BARAGAZZA Sas di Pazzi Massimiliano &C

Comune di Castiglione dei Pepoli - loc. Baragazza - via S. Antonio n° 36

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione pasta fresca con o senza ripieno svolta dalla società PASTIFICIO BARAGAZZA Sas di Pazzi Massimiliano &C nello stabilimento ubicato in Comune di Castiglione dei Pepoli, loc. Baragazza, via S. Antonio n° 36, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi - punto 24 (Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g):

1. La società PASTIFICIO BARAGAZZA Sas di Pazzi Massimiliano &C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1
 PROVENIENZA: PASTORIZZATORE**

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di materie prime per lavorazioni alimentari pari a 1000 kg;
- Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/giorno;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico, movimentazione, pulitura, insilaggio delle materie prime in forma di materiale particellare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- **FRANTUMAZIONE E MACINAZIONE DELLE MATERIE PRIME**

In caso di presenza di materiali che producono polveri in tali lavorazioni, gli effluenti devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, cottura e grigliatura devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.
- Gli effluenti provenienti dall'operazione di estrazione degli olii con solvente devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
------------------------------------------------------------------	----	--------------------

- **CONFEZIONAMENTO, INSACCAGGIO, STOCCAGGIO**

In caso di prodotti in polvere, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

- Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:
 - a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
----------------------------------------------------	---	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di frantumazione, macinazione, essiccazione, cottura, grigliatura, estrazione di olii con solvente, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Materia prima 1	
	Materia prima 2	
	Materia prima n	
	Detergenti (per tipologia)	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto frantumazione, macinazione	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di cottura e grigliatura	
	Impianto di estrazione con solvente	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE DA BRUCIATORE PRODUZIONE VAPORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera dd)

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PASTIFICIO BARAGAZZA Sas di Pazzi Massimiliano &C, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.